

**ALZHEIMER ITALIA****PIACENZA**

a forza di non essere soli.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 10 AGOSTO 2022
DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIACENZA**

Il giorno venerdì 10 Agosto 2022 in Piacenza, presso i locali della sede in Via Arturo Penitenti 39A, alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dell'Associazione Alzheimer Piacenza per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea;
2. proposta di modifica dello statuto vigente ai fini dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS;
3. Varie ed eventuali.

Sul punto n. 1

Assume la presidenza, a norma e sensi di statuto il Presidente dell'Associazione Andrea Gelati, il quale prende atto della regolarità della convocazione avvenuta conformemente all'articolo 8 dello statuto. Il Presidente constata la presenza in assemblea, oltre alla sua persona, di n. 2 soci, la Sig.a Maria Teresa Albertazzi ed il Sig. Luigi Monza, mentre il Prof. Orso Bugiani ed il Dott. Mauro Bonomini hanno delegato rispettivamente il Sig. Monza e il Sig. Gelati. Sono assenti il Sig. Giulio Maria Tieghi ed il Sig. Cirrito Pietro. Fa quindi constatare ai presenti la validità della riunione, idonea a deliberare sul sopracitato ordine del giorno. Con il consenso dei presenti, il Presidente designa il Sig. Luigi Monza, che accetta, a fungere da Segretario dell'assemblea.

Sul punto n. 2

il Presidente rammenta che è in corso il procedimento post-trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione dell'associazione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Dà lettura dei contenuti della nota del competente ufficio regionale, pervenuta via PEC, prot. 18.05.2022.0478456.U, volti a prescrivere le modifiche da apportare all'attuale testo dello statuto. Riferisce che in apposito elaborato, che verrà allegato sotto la lettera a) al verbale della presente seduta, sono compiutamente evidenziate tali modifiche, orientate soprattutto a rimuovere qualsiasi discriminazione tra soci di maggiore e minore età, in ordine ai rispettivi diritti e doveri, e a garantire che le modifiche statutarie vengano approvate soltanto ricorrendo i numeri di soci presenti e di voti prescritti per la relativa assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione. Propone, con l'occasione, di introdurre un'ulteriore modifica al testo, di carattere semplificativo, nella parte illustrativa delle tipologie di soci, volta a differenziare, nell'ambito di quelli ordinari, una sola categoria specifica di "soci sostenitori" in ragione della quota annua più onerosa dagli stessi versata. Precisa che anche tale modifica è evidenziata nell'elaborato citato. Conclude ponendo all'approvazione dell'assemblea il testo del nuovo statuto, derivante dalle modifiche apportate al precedente, che verrà a sua volta allegato sotto la lettera b) al verbale della presente seduta.

emiro.Giunta - Prot. 25/11/2022.1186910.E

Non si registrano interventi al riguardo, essendo stata data ai soci preventiva informazione delle variazioni proposte. Conseguentemente il nuovo statuto dell'associazione viene approvato all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati (n. 5 voti favorevoli su 7 membri dell'assemblea).

Sul punto n. 3

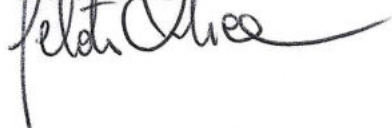
il Presidente formula alcune considerazioni circa la composizione dell'assemblea maturate attraverso il periodo COVID ed in ragione dell'analisi della situazione occasionata dalla recente compilazione del questionario somministrato da ISTAT nell'ambito del censimento permanente delle istituzioni non profit.

Rammenta come in passato sia invalsa una prassi in base alla quale diverse persone entrate in contatto con l'associazione attraverso la fruizione dei servizi dalla stessa proposti, e soprattutto i familiari di pazienti affetti da demenza partecipanti ai gruppi di autoaiuto, che esprimevano la volontà di versare la quota associativa venivano automaticamente censite fra gli associati. Fa però rilevare come questo modo di procedere si sia rivelato gestionalmente poco funzionale in quanto si è constatato come, nella quasi totalità dei casi, la reale volontà dei familiari fosse semplicemente quella di offrire un sostegno economico all'associazione senza rendersi disponibili ad un diretto coinvolgimento nella vita associativa. Riferisce che, di conseguenza, previa verifica dell'effettiva situazione in capo ad ogni singolo nominativo, si è dato corso alla revisione del libro dei soci ove sono rimaste attualmente registrate soltanto le persone realmente partecipi in modo consapevole e continuativo della vita associativa. Osserva come vi siano invece persone che collaborano da anni con l'associazione, gran parte delle quali sono già censite quali volontari, che desiderano un più diretto e completo coinvolgimento nella gestione di AlzheimerPC di cui sono disponibili a diventare soci. Propone pertanto che in futuro l'ammissione dei nuovi soci avvenga, in assoluta aderenza alle disposizioni dello statuto, soltanto a fronte di richiesta sottoscritta dagli interessati e relativa accettazione da parte del consiglio direttivo fatto salvo il regolare versamento della quota associativa. Anticipa che lui stesso presenterà prossimamente al consiglio direttivo un elenco di aspiranti nuovi soci il cui accesso ripristinerà il corretto rapporto fra il numero dei consiglieri (attualmente cinque) e quello dei componenti l'assemblea (che da sette di oggi potranno essere circa dieci in più) e soprattutto garantirà l'effettiva partecipazione all'assemblea stessa.

L'assemblea prende atto di quanto riferito dal Presidente e concorda pienamente su quanto proposto in ordine all'ammissione dei nuovi soci.

Non essendovi altri interventi il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 23.00, previa lettura e approvazione del presente verbale dando atto che la verbalizzazione della riunione è demandata al Presidente e al Segretario.

Il Presidente
Gelati Andrea



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

Registrato il 21/11/2022 Serie 3

al n. 3114

Corrisposti € (€)

Il Segretario
Luigi Monza



IL CAPO TEAM GESTIONE e CONTROLLO ATTI
Valter MARRAS



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIACENZA - ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIACENZA – ODV**, riconosciuta dal Terzo settore con sede (legale) nel Comune di PIACENZA, in via Arturo Penitenti 39A

L'Associazione potrà fare uso brevemente della denominazione ALZHEIMER PIACENZA ODV, o della forma abbreviata ALZHEIMER PC ODV.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del (medesimo) Comune di Piacenza non comporta modifica statutaria (e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice).

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Prestazioni socio-sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- Stimolare e sostenere la ricerca sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- Assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- Tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;

- Promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'associazione:

- a) Promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) Promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze sui familiari al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) Formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, anche traducibili in norme legislative;
- d) Collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descritto della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
- e) Collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) Promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) Promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni. A tale fine l'Associazione potrà promuovere la raccolta di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione degli obiettivi;
- h) Cura il collegamento con tutte le associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- i) Opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie;
- j) svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni

personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e previa relativa individuazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art 6 del D.lgs. N,117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si distinguono in:

- soci ordinari: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, in qualche modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo; il Consiglio medesimo prevede in modo differenziato l'importo minimo della quota a carico della generalità dei soci ordinari ed un importo minimo superiore a carico dei soci che, ritenendo di poter contribuire in maggior misura, vengono qualificati anche soci *sostenitori*.
- Soci onorari: persona fisica e giuridica, associazione che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso,
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- Vice Presidente;
- Comitato Scientifico;
- Comitato degli Amici;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il consiglio direttivo, essa deve essere convocata in Piacenza, anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazioni a distanza (quali in via indicativa video conferenza, tele conferenza) a condizione che sia

consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e alle condizioni stabilite in occasione della convocazione per regolarizzare il regolare svolgimento dell'adunanza.

Nelle assemblee hanno diritto alla partecipazione e al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Gli Associati in difetto e/o non in regola possono partecipare all'assemblea però senza diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta con invio postale e/o informatica, via e-mail o altre tecnologie, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Possono aver luogo anche mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, sul sito dell'Associazione o su organi di stampa diffusi a Piacenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello atto costitutivo e sullo statuto, e sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero, sempre dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati in regola con la quota associativa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in ogni caso di tutti i poteri non riservati ad altri dalla legge o dallo statuto sociale:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere.
- Potrà inoltre nominare un Segretario (organizzativo) con funzioni di supporto al Presidente nella tenuta dei libri e della documentazione dell'Associazione, anche non socio;
- Il Tesoriere può assumere la figura di Segretario dell'Associazione
- Può nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e a esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente statuto o dalla legge. Il consiglio può inoltre istituire a sua discrezione, gruppi di lavoro composti, parzialmente, anche da non Consiglieri, su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso inviato (posta ordinaria, posta elettronica, messaggio via telefono, o altro mezzo, telematico e non, ritenuto idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari) contenente l'ordine del giorno con almeno tre giorni liberi di anticipo. Salva la possibilità di una convocazione d'urgenza, purchè almeno un giorno prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti la metà più uno dei Consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale. L'adunanza del Consiglio può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazioni a distanza (quali in via indicativa video conferenza, tele conferenza) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e alle condizioni stabilite in occasione della convocazione per regolarizzare il regolare svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intendono automaticamente decaduti dall'ufficio

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Possono essere ammessi ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, anche osservatori esterni.

A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva, ma non il diritto di voto.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori o mandanti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal consiglio direttivo. La sottoscrizione effettuata dal Vice-Presidente prova l'assenza o l'impedimento del Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato scientifico, che possono essere anche non associati, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Art. 12 – Comitato degli Amici

Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale



Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.